

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari
Categoria "D" Graduati e Militari di Truppa

-----=====ooOoo=====

OGGETTO: Correttivo al Riordino delle Carriere D.Lgs 94/2017.

La categoria Graduati di Esercito, Marina e Aeronautica, a seguito delle riunioni tenutesi nei mesi scorsi con il presente documento vuole evidenziare alcune criticità economiche/giuridiche ancora in atto a seguito del D.Lgs 94/2017.

Dopo aver accolto con soddisfazione la previsione di decreti correttivi al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94., è opportuno evidenziare che, per la categoria Graduati, questo rappresenta un punto di partenza nella predisposizione di un *"nuovo riordino"* che sia recettivo delle legittime aspettative del personale. Per tali ragioni occorre introdurre norme che possano contestualmente valorizzare l'anzianità di grado, proiettata ad attuare il principio di *"carriera aperta"*. Inoltre bisogna tener presente il *principio di equi ordinazione* tra il Comparto Difesa e Sicurezza ordinamento militare e civile.

E' altresì indispensabile considerare che le attuali problematiche della nostra categoria, che nascono già con l'entrata in vigore della Legge 196/95 e del successivo *modello professionale*, non trovano soluzioni anche per una mancanza di cambiamento culturale all'interno delle FF.AA.. Per questo ribadiamo che una risposta efficace alle nostre problematiche è *la strutturazione di un nuovo sistema su scala gerarchica costruito sui principi della "carriera aperta"*. In tale ottica riteniamo imprescindibile, nel necessario processo di transizione, che tutti gli arruolati fino al 31 dicembre 2017 possano accedere ai ruoli/categorie superiori tramite concorso interno o a *"domanda"* avanzamento ad anzianità (doppio binario).

Tale previsione dovrà divenire strutturale a regime per gli arruolati dal 1 gennaio 2018.

Quest'ultima continua ad essere per la categoria Graduati la strada maestra che in maniera ineludibile darebbe la giusta dignità ed una doverosa crescita professionale al personale rappresentato ed un appeal per i futuri giovani che vorranno arruolarsi nelle nostre FF.AA.. Il mancato appeal all'arruolamento è stato dichiarato anche dai Vertici dell'Amministrazione durante le ultime Audizioni presso la IV Commissione Difesa.

ASPETTI ECONOMICI

1. RISOLUZIONE DELLA SPEREQUAZIONE SULL'ASSEGNO FUNZIONALE DEI GRADUATI +17 PREVEDENDO L'INCREMENTO NELLA MISURA ANNUA LORDA DI €350,00.

2. MANCATA PREVISIONE DI UN NUOVO IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE

Si richiede, in premessa, l'aumento dell'importo aggiuntivo pensionabile per l'intera Categoria.

Inoltre, con riferimento all'art.10 comma 7 lett. c) del D.Lgs. 94/2017, è stato previsto l'aumento dell'importo aggiuntivo pensionabile solo per il grado apicale e relativa qualifica del ruolo marescialli.

Richiesta già avanzata in precedenza e si riporta di seguito le OSSERVAZIONI espresse dalla Commissione Difesa sullo schema di Decreto del Riordino delle Carriere a Maggio 2017:

a) il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si renderanno disponibili, con riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 10, la possibilità di rimodulare le tabelle relative ai valori dell'importo aggiuntivo pensionabile e del compenso per lavoro straordinario dovuti alle neo-introdotte qualifiche apicali e ai gradi apicali dei ruoli marescialli, sergenti e graduati in modo da assicurare maggiore equità, venendo incontro alle richieste formulate in tal senso a questa Commissione dalle rappresentanze della categoria dei graduati;

Tenuto conto degli aggiornamenti introdotti dall'ultima concertazione economica-normativa 2016-2018, si reitera la proposta di modifica dell'art. 10 comma 7 lett.c) del D.Lgs. 94/2017, prevedendo l'introduzione di una specifica misura per l'importo aggiuntivo pensionabile del grado apicale (C.M.C.S. con 5 anni nel grado e corrispondenti) e della neo-introdotta qualifica (C.M.C.S. Q.S. e corrispondenti), affinché gli stessi siano di importo superiore all'importo oggi previsto per il grado di Sergente Maggiore Capo.

3. INDENNITA DI IMPIEGO OPERATIVA DI BASE

Con riferimento all'art.10 comma 12 del D.Lgs. 94/2017, è stato previsto a decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, per il grado di luogotenente è fissata in euro 343,44, per i gradi di maresciallo e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con più di venticinque anni di servizio in euro 299,55 e per il grado di sottotenente e gradi corrispondenti con più di quindici anni di servizio in euro 258,23.

Si richiede di rimodulare la misura mensile lorda dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle seguenti modalità:

- a) per il grado di caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con più di venticinque anni di servizio in € 278,89;
- b) per il grado di caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con più di ventinove anni di servizio in € 299,55.

Si richiede di istituire, inoltre, la misura mensile lorda oggi non prevista dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, nelle seguenti modalità:

- per il grado di caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con più di trentadue anni di servizio in € 333,11.

4. EFFETTI NEGATIVI DOVUTI ALLA CRISTALLIZZAZIONE DEL PARAMETRO DELLA QUALIFICA SPECIALE

L'art. 841, comma 2-bis del COM prevede che i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, con qualifica speciale, compatibilmente con gli ordinamenti e le disposizioni di impiego di ciascuna Forza Armata, la professionalità posseduta e le competenze acquisite:

- Ricoprono incarichi di maggiore responsabilità, fra quelli di cui al comma 1, individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza Armata;
- Sono i diretti collaboratore di superiori gerarchici, che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;
- Assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta.

Si richiede di istituire un apposito "Assegno di responsabilità" che possa remunerare le attribuzioni acquisite con il conferimento della Qualifica Speciale. Tale meccanismo permetterebbe di premiare il personale in possesso di QS prevedendo la remunerazione delle maggiori responsabilità ad esso affidate dall'articolo in epigrafe.

5. ISTITUZIONE DI UNA INDENNITA' SPECIFICA PER I GRADUATI IMPIEGATI NELLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI COMANDO, ANCHE SE NON TABELLARMENTE PREVISTI.

6. **INTRODUZIONE DI UNA FORMA DI AMMORTIZZATORE SOCIALE (NASPI) PER I VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA CONGEDATI SENZA DEMERITO ALLA STREGUA DI QUANTO GIA' AVVIENE NEL RESTO DEL PUBBLICO IMPIEGO.**

7. **REVISIONE DELLE ANZIANITÀ PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO LORDO "UNA TANTUM" EX ART.11, COMMA 8 DEL D.LGS. N°94/2017**

Tale provvedimento non ha visto all'interno delle FF.AA. alcun percettore nel grado di caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con anzianità +12

Si ritiene doveroso prevedere anche la creazione di un assegno lordo "UNA TANTUM" per i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti, con almeno 4 anni di anzianità nel grado al 31.12.2016 dell'importo di € 400.

ASPETTI GIURIDICO/NORMATIVI

1. **ART. 690 MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEI SERGENTI E DEI SOVRINTENDENTI**

1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni, riservati:

- a) ~~nel limite minimo del cinquanta per cento~~ **nel limite massimo del cinquanta per cento** dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;
- b) ~~nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti~~ **nel limite minimo del cinquanta per cento** dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare con un'anzianità minima di dieci anni nel ruolo.

La seguente modifica al comma 1 si presta ad uno sviluppo più armonico delle carriere iniziali favorendo lo svecchiamento dei ruoli di base che potranno contare su una percentuale annua dei transiti quanto meno costante rispetto ad una soglia minima e non massima del 50%. Inoltre, da tenere in considerazione che prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 94/2017 si poteva partecipare al concorso Sergenti con 5 anni di anzianità nel ruolo volontari in servizio permanente, invece ora appena transitati in servizio permanente.

Al fine di incentivare il personale del ruolo graduati che riveste la Q.S. che attualmente ha limitate possibilità di crescita professionale, **si propone di inserire per tale personale contestualmente alle proposte di modifica inserite in grassetto, il transito nel grado di sergente maggiore per il suddetto personale vincitore del concorso in epigrafe.**

2. ART. 773 CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non superiore a tre mesi prevedendo, ove possibile, la modalità e-learning dal proprio Comando di appartenenza a similitudine di quanto avviene per le FF.PP. ad ordinamento militare e civile.

3. ART. 978 BIS CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

In relazione alle esigenze di ciascuna FF.AA., il personale vincitore del concorso di cui all'art. 690 comma 1 **lettera b**, all'esito del corso di formazione, ~~può essere impiegato anche nella sede di servizio di provenienza, tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione di cui alle direttive d'impiego di ciascuna FF.AA., e, ove possibile, delle preferenze espresse dal personale stesso.~~ **sarà impiegato, salvo differenti desiderate del personale vincitore, presso la sede del Comune dell'Ente di appartenenza anche tenuto conto delle esigenze dell'amministrazione e delle direttive d'impiego di ciascuna FF.AA.**

4. ART. 760 SVOLGIMENTO DEI CORSI E NOMINA NEL GRADO

Il presente articolo identifica lo status giuridico dell'aspirante Maresciallo, tratto dal Ruolo dei Sergenti e dei Graduati, che assume lo status di allievo.

Si richiede che il personale vincitore del concorso interno Marescialli assuma lo status di "frequentatore" anziché di allievo durante il corso e mantiene il grado ed il ruolo posseduto per tutta la durata dello stesso.

5. ART. 679 MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEI MARESCIALLI E DEGLI ISPETTORI

Il presente articolo prevede l'alimentazione del ruolo marescialli per il tramite del 70% dei posti in organico disponibili mediante pubblico concorso e per il 30% riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti e graduati.

Si richiede, al fine di valorizzare la professionalità in un'ottica di "carriera aperta", di prevedere la modifica delle percentuali che dovranno così intendersi:

- **non meno del 70% dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli sergenti e graduati ed il 30 % dei posti mediante concorso pubblico.**

6. ART. 682 ALIMENTAZIONE DEI RUOLI DEI MARESCIALLI

Il presente articolo prevede una limitazione a partecipare nell'immediato al concorso interno Marescialli e contestualmente un inserimento nel nuovo ruolo con un'età elevata.

Si richiede che il personale appartenente al ruolo Graduati, possa partecipare al concorso in epigrafe almeno come disciplinato prima del riordino delle carriere cioè, con 7 anni di servizio di cui 4 anni in servizio permanente e senza alcun limite di età anagrafica.

7. ART. 2197-TER CONCORSO STRAORDINARIO PER IL RUOLO DEI MARESCIALLI.

Il concorso di cui al comma 1 è riservato al solo personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in servizio permanente ai sensi degli articoli 35, comma 2, e 36, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

A nostro avviso con gli artt. 35 e 36 non è stato garantito il diritto di partecipazione al concorso in parola per quei militari che, a prescindere dal loro corso di appartenenza, sono stati arruolati ai sensi della 24 dicembre 1986, n. 958.

Nel caso in cui ci fossero dei risparmi di spesa derivanti dal concorso in parola, si ritiene opportuno investire gli stessi in termini percentuali tra le categorie partecipanti.

8. ART. 655 COMMA 5-BIS) ALIMENTAZIONE DEI RUOLI SPECIALI

Il concorso di cui al comma 5-bis) prevede la partecipazione dei volontari in servizio permanente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non hanno superato il 35° anno di età e hanno maturato almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di appartenenza.

Si propone, considerando il vincolo del titolo di studio richiesto e gli anni di anzianità nel ruolo di appartenenza, di eliminare l'attuale limite di età anagrafica previsto per la partecipazione al concorso in parola.

9. ART. 2196-BIS) REGIME TRANSITORIO DEL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI SPECIALI DELL'ESERCITO ITALIANO DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA MILITARE

Si propone, considerando il periodo transitorio di concedere una possibilità a tutto il personale rappresentato, di eliminare l'attuale limite di età anagrafica previsto per la partecipazione al concorso in parola.

10. ART. 656 POSTI DESTINATI AL PERSONALE APPARTENENTE AL RUOLO MARESCIALLI

Il presente articolo prevede che la percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli, per l'accesso ai ruoli speciali degli Ufficiali, di cui all'art. 655, non può essere inferiore al 50 per cento: i posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie.

Si propone, considerando il vincolo percentuale dei posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli Ufficiali, di cui all'art. 655, non può essere superiore al 40 per cento; la percentuale dei posti rimasti si divide in egual misura tra il ruolo Sergenti e Graduati; i posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie.

11. ART. 2255 -TER (DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA SPECIALE AI CAPORAL MAGGIORI CAPI SCELTI E GRADI CORRISPONDENTI DELL'ESERCITO ITALIANO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE).

Il comma 2 dell'articolo in questione cita testualmente: "Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti comunque in servizio al 31 dicembre 2016 e non rientranti nella previsione di cui al comma 1, che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017."

Si richiede di modificare il suddetto comma 2, peraltro già previsto nel Testo bollinato dalla Ragioneria dello Stato (Giusta M_D SSMD REG2017 0031262 02-03-2017), come di seguito:

"Ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti alla data del 30/09/2017 non rientranti nella previsione di cui al comma 1, che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051, la qualifica speciale è attribuita al compimento di sette anni di permanenza nel grado e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017."

12. Art. 1307 -bis (Attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare).

Il comma 1 dell'articolo in questione cita testualmente: "La qualifica speciale è attribuita, previa verifica da parte della commissione di cui all'articolo 1047, comma 1, ai caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) otto anni di anzianità di grado;
- b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;
- d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna."

Non essendovi alcuna valutazione di merito ma solo una mera verifica di requisiti, le Commissioni per l'avanzamento non apportano alcun valore aggiunto alla attribuzione che può essere più velocemente effettuata dalla stessa DGPM che già verifica detti requisiti nella predisposizione e perfezionamento dell'aliquota.

Si richiede di modificare il suddetto comma 1 come di seguito riportato:

“La qualifica speciale è attribuita, previa verifica da parte della DGPM ai caporal maggiori capi scelti in possesso dei seguenti requisiti:

a) otto anni di anzianità di grado;

b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051;

c) aver riportato nel triennio precedente, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;

d) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.”

13. ART. 1307 AVANZAMENTO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 94/2017 è stato previsto per il caporal maggiore capo o corrispondente, che ha **quattro** anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto o corrispondente.

L'art. 1050, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 cita: “ nelle aliquote di valutazioni di cui al comma 3 è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre ha compiuto i previsti periodi minimi di comando, di attribuzione specifiche , di servizio, di imbarco e ha superato gli eventuali corsi ed esami prescritti..”

Considerato il breve periodo dall'entrata in vigore della norma citata, nei casi in cui l'amministrazione non ha potuto garantire l'assolvimento degli obblighi, prevedere per il personale inserito nella pre-aliquota al 31.12.2018 che non abbia maturato le condizioni di cui all'art. 1050, comma 4, la seguente richiesta:

Il personale inserito nella pre-aliquota al 31.12.2018 che non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi di minimi di comando, di attribuzione specifiche, di servizio, di imbarco e ha superato gli eventuali corsi ed esami prescritti, può espletarli nel corso dell'iter di avanzamento e comunque entro il 30.09.2019.

14. ART. 1309 ULTERIORI CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI VOLONTARI DELLA MARINA MILITARE

4. Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

Si richiede di integrare l'articolo in parola con l'inserimento del seguente comma 4bis:

4bis. Ogni 12 mesi viene sottoposto al Ministro della Difesa apposito elenco di personale di ogni categoria e specialità che, trovandosi a beneficiare di istituti come la genitorialità e/o la Legge 104/92, sarà inserito in apposito decreto ed esonerato dal completamento dei periodi minimi d'imbarco.

15. ART. 1050 DISPOSIZIONI GENERALI – Aliquote di avanzamento

Comma 3.cita: "Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno."

Mentre il comma 1 cita: L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, la cui formazione è disciplinata dall'articolo 1053.

L'articolo 1053 comma 1 prevede: Il 31 ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:

- a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 1093;
- b) gli ufficiali già giudicati idonei e non iscritti in quadro; (565)
- c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perché sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.

Al fine di una pari dignità tra ruoli, si richiede di modificare il suddetto comma 3 dell'articolo 1050 come di seguito riportato:

Il 31 Ottobre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata, per ciascun grado e ruolo, marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

16. ART. 930 TRANSITO NELL'IMPIEGO CIVILE

l'art.1 co.9 g) del D.lgs 29 maggio 2017, n.94 (Riordino dei Ruli e delle Carriere) che cita: "all'articolo 930, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1 -bis . La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.»

Considerando che in molti casi i concorsi per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente subiscono oggi in alcuni anche più di 24 mesi di ritardo rispetto alla scadenza della ferma quadriennale, e che il i volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma che in attesa di concorso perdano l'idoneità al servizio militare incondizionato, si troverebbero esclusi dalla norma mancando il vincolo principale ovvero la valutazione al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente e che comunque i volontari in ferma prefissata ancorché in rafferma, quell'ora giudicati inidonei al servizio militare incondizionato, vengono stralciati dagli avanzamenti e che pertanto l'articolato così posto rischia di escludere gran parte dei volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati.

Si propone la seguente modifica:

"1 -bis . La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente."

17. ART. 1793-BIS PAGAMENTO ORE DI STRAORDINARIO MATURATE DAL PERSONALE VOLONTARIO IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE IN CASO DI MORTE

Al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si aggiunge l'art.1793-bis:

Agli aventi causa del personale Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale deceduto è riconosciuta, la retribuzione del compenso derivante da lavoro straordinario nella misura 1 a 1 e per l'importo spettante al grado di Primo Caporal Maggiore, o gradi corrispondenti, in servizio permanente.

RAZIONALE:

Riconoscere agli aventi causa del personale VFP4 deceduto, il pagamento delle ore di lavoro straordinario maturate durante il servizio nella misura spettante al primo grado del personale volontario in servizio permanente effettivo e nella misura di 1 a 1.

-----=====ooOoo=====

Inoltre, ad integrazione degli emendamenti su base economico/normativa presentati, si chiede di valutare le seguenti proposte:

- Istituzione di concorsi straordinari, ovvero attivare quelli già in essere per l'accesso ai Ruoli Marescialli ed Ufficiali dei Ruoli tecnici ai Graduati, valorizzando le professionalità interne per le progressioni verticali;
- **ONOREFICENZE PER IL PERSONALE GRADUATI/APPUNTATI DEL COMPARTO DIFESA-SICUREZZA A ORDINAMENTO MILITARE (VDS. DELIBERA N°8 DEL 10.10.2018 DEL CO.CE.R. INTERFORZE);**

Correttivo al D.Lgs. 94/2017 - documento categoria "D" Graduati e Militari di Truppa

➤ **PROPOSTA MODIFICA AL SOGGOLO DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA CATEGORIA GRADUATI COME DA ISTANZE GIÀ DELIBERATE DAI CO.CE.R. MARINA ED AERONAUTICA;**

➤ **RUOLO TECNICO MUSICANTI**

1. Affiancamento al ruolo dei "musicisti" degli attuali "musicanti". In considerazione dell'incarico a vocazione tecnica che **non prevede oneri di formazione per le FF.AA.** si richiede l'istituzione ad hoc per i VFP4 "musicanti" con titolo di liceo musicale (o superiore) ed eventuale prosecuzione dopo i 4 anni a seconda del titolo di studio in possesso, anche alla categoria successiva. Per coloro che sono già in servizio con l'incarico di "musicante" dovrà essere previsto un riallineamento di carriera a secondo del titolo di studio posseduto.

2. Prevedere la regolamentazione delle stesse musiche d'ordinanza presso Enti, distaccamenti e Reparti, come determinato dall'art. 145 del 90/2010 che disciplina l'impegno delle Bande Ministeriali.

➤ **ART. 534 D.P.R. N.90 DEL 15 MARZO 2010 TRATTAMENTO VETERINARIO DEI CANI MILITARI ALIENATI**

<<ter-bis>>

Per i cani di proprietà dell'Amministrazione Difesa non più idonei al servizio, ceduti a titolo gratuito al personale militare, continuano ad essere applicate le norme vigenti riguardanti l'assistenza veterinaria a carico del servizio veterinario militare. In caso di decesso l'Amministrazione Difesa provvede alle spese di gestione della loro cremazione.

<<quater>>

Per i cani di proprietà dell'Amministrazione Difesa, impiegati per attività operative, viene stipulata dal Ministero della Difesa con risorse derivanti dall'esercizio, una speciale assicurazione sulla vita, utile ad elargire il rispettivo indennizzo all'Amministrazione in caso di morte per evento colposo.

RAZIONALE:

Riconoscere pari dignità di trattamento agli animali che hanno prestato servizio attivo nelle Forze Armate e Forze di Polizia collaborando a tutte le attività di prevenzione, sicurezza e salvaguardia delle vite umane.

Un enorme segno di attenzione va posto sul servizio prestato dai cani militari che hanno un trattamento economico e sanitario a carico dell'Amministrazione della Difesa. I cani militari, durante la loro attività, vengono assegnati ad un conduttore, con il quale si crea un binomio indissolubile.

L'impegno va posto sia sull'animale che sul suo conduttore, il quale, conscio delle disposizioni normative vigenti, che di fatto, al termine del servizio prestato, non riconoscono più il cane come un bene appartenente alla Difesa, se ne assume, in virtù del binomio creatosi, l'adozione.

Questo determina un carico economico ai danni del personale militare, che ha l'obbligo, ai sensi della normativa vigente, di curare l'animale in modo puntuale e scrupoloso proprio in virtù del suo trascorso militare.

Lo scopo della norma è quello di riconoscere dignità di trattamento agli animali che hanno prestato servizio attivo nelle Forze Armate collaborando a tutte le attività di prevenzione, sicurezza e salvaguardia delle vite umane.

In caso di morte accidentale accertata del cane è necessario prevedere un'adeguata assicurazione che permetta di indennizzare l'Amministrazione della Difesa.

Tali risorse necessarie per il provvedimento in parola non dovranno essere attinte dai fondi destinati ai correttivi al Riordino.

Correttivo al D.Lgs. 94/2017 - documento categoria "D" Graduati e Militari di Truppa

➤ **ART. 704 D.P.R. N.66 DEL 15 MARZO 2010 RECLUTAMENTO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE**

<<comma Ibis>>

➤ Omissis. la domanda di riammissione deve essere presentata entro ~~centottanta~~ **trecentosessantacinque** giorni dalla data in cui...omissis

➤ **Art. 805 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Iscrizione di graduati e militari di truppa**

1. I graduati e i militari di truppa, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di super invalidità di cui alla lettera A e alla lettera A bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che hanno conseguito la nomina di cui all'articolo 1318, ~~possono, a domanda, essere iscritti,~~ **sono iscritti d'ufficio** con il grado conferito, nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza.

➤ **Art.1314 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Promozione nel ruolo d'onore**

1. Gli art.629 e 630 del Decreto Legislativo n.66 del 15 marzo 2010 si applicano anche al ruolo d'onore a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. 94/2017.

1 Ibis. I militari iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo, dopo almeno un anno di servizio.

2. Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) o se hanno maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

c) o, nel caso di richiamo ai sensi dell'*articolo 804*, comma 2, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

3. I militari che hanno conseguito la promozione ai sensi del comma 2 possono ottenere una terza promozione se, successivamente alla data della seconda promozione, maturano le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.

3.bis 3. I militari che hanno conseguito la promozione ai sensi del comma 3 possono ottenere una quarta promozione se, successivamente alla data della terza promozione, maturano le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.

4. Possono conseguire una ~~quarta~~ **quinta** promozione i militari che sono titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, oppure sono titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscono di assegno di super invalidità, se si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2.

5. Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

6. I graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a quello di iscrizione anche se di sottufficiale.

Art.1315 Nomina dei graduati a sottufficiali

Si richiede l'inserimento dell'art.1315-bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. I **graduati** del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di ~~primo maresciallo~~ **Caporal Maggiore Capo Scelto** o corrispondente, nonché quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi dell' *articolo 1314* e che non hanno già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di ~~sottotenente~~ **Sergente** nel ruolo d'onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dall' *articolo 1314*.
2. ~~Per la nomina a sottotenente, la commissione ordinaria di avanzamento:~~
 - a) ~~giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali;~~
 - b) ~~determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilità professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene.~~
3. I **sottufficiali** così nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a ~~sottotenente~~ **Sergente**, superiore a quello previsto dall' *articolo 1314*. ~~né possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.~~

➤ Art.1319 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 Promozioni per i trattenuti o richiamati in servizio

1. Il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o civile, trattenuto o richiamato in servizio, può conseguire fino a ~~tre~~ **quattro** promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente.
2. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al *decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915*, e che fruisca di assegno di superinvalidità, può essere conferita una quarta promozione se sono trascorsi cinque anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1.
3. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni del presente capo non può essere superiore a quattro; non è consentito in ogni caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.

• INSERIMENTO DI UN NUOVO ARTICOLATO PER

- Applicazione art.42bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 al personale VFP4
- Applicazione della Legge n.104 del 5 febbraio 1992 al personale VFP4

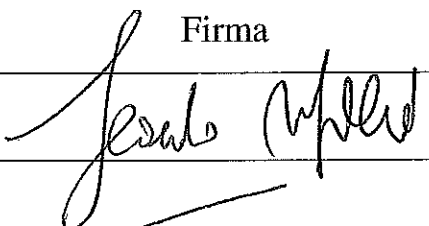
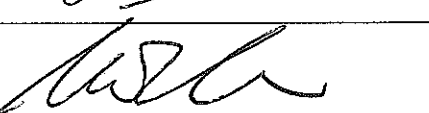
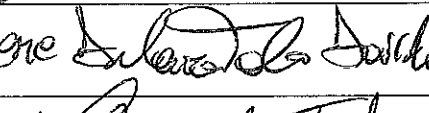
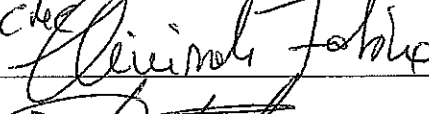
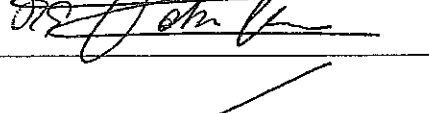
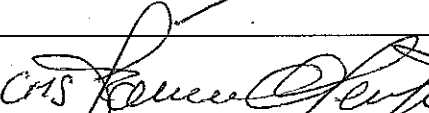
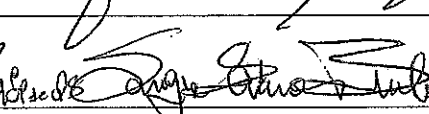
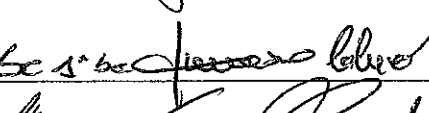
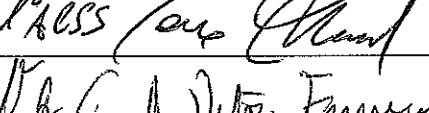
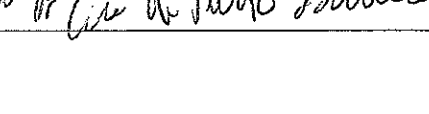
Al personale in ferma prefissata quadriennale si applicano le disposizioni di cui all'art.42-bis del D.Lgs. n.151 del 16 marzo 2001 e di cui alla Legge n.104 del 5 febbraio 1992 nelle stesse modalità previste per il personale in servizio permanente

➤ **Riserva dei posti disponibili per il personale vittima del dovere e del terrorismo nei concorsi**

Per il personale in servizio, appartenente alle categorie di vittima del dovere o del terrorismo nonché titolare di causa di servizio, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, sono resi disponibili dei posti riservati, in tutti i concorsi indetti dall'Amministrazione Difesa. Tale personale viene escluso dalla prove fisiche eventualmente indicate nei concorsi indetti.

Il presente documento viene approvato e sottoscritto dai delegati della Categoria Graduati e Militari di Truppa del Consiglio Centrale di Rappresentanza - Comparto Difesa.

Roma, 26 marzo 2019

Forza Armata	Grado, Cognome e Nome	Firma
Esercito	C.le Magg. Ca. Sc. Q.S. Mangiulli Leonardo	
Esercito	C.le Magg. Ca. Sc. Q.S. Foti Girolamo	
Esercito	C.le Magg. Ca. Sc. Moretti Raffaele	
Esercito	C.le Magg. Ca. Delcuratolo Davide	
Esercito	C.le Magg. Ca. Minissale Fabio	
Esercito	C.le Magg. Sc. Carta Fabrizio	
Esercito	C.le Magg. Sc. Duca Antonino	
Esercito	C.le Magg. Sc. Gentile Francesco	
Marina	SC 1ª cl. Sc. Q.S. Belviso Sergio Saverio	
Marina	SC 1ª cl. Sc. Carlucci Francesco	
Aeronautica	1° Av. Ca. Sc. Q.S. Redavid Paolo	
Aeronautica	1° Av. Ca. Di Pietra Francesco	